



Oggetto: irap- rimborso-
autonoma organizzazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V CIVILE

M

22592

12

RG 24244/07

composta dai signori magistrati:

- dott. Aurelio Cappabianca presidente
- dott. Domenico Chindemi consigliere
- dott. Maria Giovanna Sambito consigliere
- dott. Giulia Iofrida consigliere
- dott. Angelina-Maria Perrino consigliere relatore

UD. 7/11/12

Cau. 22592

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso RG. n. 24244/07, proposto

da

Agenzia delle entrate, in persona del direttore *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ope legis* dall'avvocatura dello Stato,
presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi,
n. 12, domicilio;

- ricorrente -

1466
12

contro

, rappresentato e difeso, giusta mandato in
calce al controricorso, dall'avv.

presso lo studio del quale in Roma, al

, elettivamente domicilio

resistente-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. 26°, depositata in data 27 luglio 2006, n. 22/26/06; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7 novembre 2012 dal consigliere Angelina-Maria Perrino; udito per l'Agenzia delle entrate l'avv. dello Stato Gianna de Socio; udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

Fatto

, esercente l'attività di dottore commercialista, presentò istanza di rimborso dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa agli anni dal 1998 al 2001, ritenendola indebitamente versata per mancanza del presupposto impositivo. Impugnò poi il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione, in base alla considerazione che la propria attività non fosse contrassegnata da organizzazione.

La Commissione tributaria provinciale di Lucca respinse il ricorso, là dove la Commissione tributaria regionale, andando in contrario avviso, ha accolto l'impugnazione originaria del contribuente, escludendo la configurabilità di una organizzazione atta a creare valore aggiunto.

Ricorre l'Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della sentenza affidando il ricorso a due motivi.

Resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

I.- L'agenzia delle entrate con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché strettamente avvinti, rispettivamente proposti ex art. 360, n. 3 e 360, n. 5, c.p.c., lamenta

-la violazione e la falsa applicazione degli art. 2, 3, 8, 27 e 36 del d.leg. 446 del 1997, formulando il seguente quesito di diritto. *“se, ai fini dell'imponibilità IRAP, l'autonoma organizzazione possa limitarsi ad agevolare la produzione di un reddito aggiuntivo rispetto a quello che il*



professionista ritrae dall'esercizio della propria attività professionale senza che sia necessaria la sua idoneità a sganciare senza che sia necessaria la sua idoneità a sganciare l'adempimento della prestazione dall'attività del lavoratore autonomo" –primo motivo;

-l'omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso, in particolare in ordine alle reali dimensioni dell'attività del contribuente – secondo motivo.

2.- È ormai orientamento consolidato di questa Corte, quanto all'applicazione dell'Irap ai lavoratori autonomi, anche sulla scorta delle indicazioni fornite da Corte cost. 21 maggio 2001, n. 156, che in tanto è dovuto il tributo in quanto sussista il requisito dell'organizzazione autonoma dell'attività (v., *ex plurimis*, Cass. 16 febbraio 2007, n. 3680).

2.1.- In particolare, si precisa, l'"auto-organizzazione" del professionista, intesa come autonomia ed indipendenza nell'esercizio della attività rispetto ai terzi, è sì un elemento essenziale per la sottoposizione alla imposta, ma non è sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sulle esistenza di beni strumentali, ricorso a lavoro altrui ed apporto di capitale, anche in via tra loro alternativa. È infatti principio consolidato che in tema di IRAP la esistenza di una autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, postula che la attività abituale ed autonoma del professionista si avvalga di una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la attività produttiva; non è, invece, necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, né assume alcun rilievo, ai fini della esclusione di tale presupposto, la circostanza che l'apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perché



la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità (v. Cass. n. 5001 del 2007; Cass. n. 3677/2007).

3.- Nel solco di tali pronunce, l'impiego non occasionale di lavoro altrui, anche se per un tempo limitato e pagando un corrispettivo non elevato, è costantemente reputato significativo indice di organizzazione autonoma (Cass., ord. 12 luglio 2012, n. 11892; Cass., ord. 6 dicembre 2011, n. 26161; Cass., ord. 17 settembre 2009, n. 20001; rilevano altresì Cass. 20 ottobre 2010, n. 21563 e Cass. 6 aprile 2009, n. 8265, per le quali l'assoggettabilità ad Irap non è esclusa dalla circostanza che la collaborazione sia *part-time* e Cass. 20 luglio 2009, n. 16855, ad avviso della quale non rileva che il ricorso a lavoratori subordinati sia in qualche modo obbligato).

È quindi manifestamente insufficiente la motivazione della sentenza impugnata, la quale non dà conto dell'apporto di un lavoratore, menzionato dallo stesso controricorrente, il quale ne specifica altresì la qualifica di mero apprendista.

Il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per il profilo concernente le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale valuterà la rilevanza, ai fini della configurabilità del presupposto dell'autonoma organizzazione, dell'apporto del dipendente che emerge dagli atti.

per questi motivi

La Corte:

- accoglie il ricorso;
- cassa la sentenza impugnata;
- rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 7 novembre 2012.

L'estensore

Angelina Maria Perrino

Il presidente

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 11 DIC 2012



Il Funzionario Giudiziario
A. M. PERRINO

Il Funzionario Giudiziario
A. M. PERRINO